

N. 22 in data 22 maggio 2006

**OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53
DEL 28.11.2002**

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che il prossimo mese di agosto verrà a scadere la durata del Collegio dei Revisori in carica e che per poter avere più possibilità di scelta si è ritenuto di derogare, applicando quanto previsto dalla legge, alla suddivisione per classi demografiche degli incarichi assumibili dai Revisori; dà quindi lettura dello schema di deliberazione agli atti con la quale si integra il Regolamento di Contabilità prevedendo la deroga anzidetta.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: chiede perché si procede proprio ora a tale modifica a ridosso della scadenza dei revisori; chiede, altresì, se non era meglio per una migliore possibilità di valutazione portare prima tale modifica all'esame della commissione consiliare.

Sindaco: precisa che la modifica viene proposta ora perché ci si trova in vista della scadenza degli attuali revisori e quindi ci si vuole tenere con le mani più libere in sede di rinnovo del collegio.

Cons. Roma: osserva che la modifica poteva essere fatta anche prima.

Sindaco: evidenzia che la legge che disciplina l'argomento è il decreto legislativo n. 267 del 2000; che la scadenza del collegio è prevista nel 2006 e quindi si porta ora l'argomento.

Cons. Boer: chiede quanto è limitativa la previsione attuale così com'è.

Sindaco: osserva che su piazza non ci sono tanti revisori competenti nell'ambito della contabilità pubblica, per cui si propone la modifica in esame al fine di poter fare una buona scelta dei revisori da nominare.

Cons. Boer: chiede se gli attuali revisori possono essere riconfermati.

Sindaco: precisa che solo il Presidente non è rieleggibile, mentre gli altri due membri lo sono ed hanno ripresentato la candidatura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e gli interventi anziriportati.

Premesso:

- che l'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede quanto di seguito riportato:

“Salvo diversa disposizione del Regolamento di Contabilità dell'Ente Locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a

100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”:

- che a breve, questo Ente dovrà procedere al rinnovo dell’Organo di Revisione economico-finanziario previsto dall’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che al fine di poter disporre di una più ampia possibilità di scelta dei componenti dell’organo di revisione contabile si ritiene opportuno integrare il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune, prevedendo un’unica classe demografica sino a 99.999 abitanti ai fini del limite degli incarichi assumibili da ciascun revisore

Ritenuto, pertanto, di integrare l’art. 31 del Regolamento di Contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2002, con il seguente ulteriore comma:

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 238 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine del conferimento dell’incarico di revisore, si tiene conto soltanto del limite complessivo di otto incarichi, senza distinzione di classe demografica, fermo restando che ciascun revisore può assumere un solo incarico in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 9 e n. 2 astenuti (Boer e Roma) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti.

DELIBERA

- 1) di integrare l’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2002, con il seguente ulteriore comma:

“5. In deroga a quanto previsto dall’art. 238 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine del conferimento dell’incarico di revisore, si tiene conto soltanto del limite complessivo di otto incarichi, senza distinzione di classe demografica, fermo restando che ciascun revisore può assumere un solo incarico in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti”.